

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

REGIONE BASILICATA

Ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati

16BG

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 16BG.2025/D.00178

DEL 6/3/2025

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore inadempienti all'obbligo di aggiornamento delle informazioni e di deposito degli atti, ex artt. 8 comma 6 e 20 comma 1 del D.M. 106/2020, e/o di deposito del bilancio ex art. 20 comma 1 lett. b) e comma 5 del D.M. n. 106/2020 - Diffida ad adempiere.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE _____

DATA _____

Allegati N. 2 _____

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme *generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 265 del 11.05.2022, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”;

VISTA la D.G.R. n. 378 del 23/05/2024, avente ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis.” e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 7 del 13/01/2025, avente ad oggetto: “Art. 1, comma 8, L.190/2012. Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per l'aggiornamento del Piano Integrato Attività e Organizzazione triennio 2025/2027.”;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17/11/2016 n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. n. 29/2019, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale;

VISTA la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale;

VISTA la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale;

VISTA la D.G.R. n. 506 del 14.08.2024 con la quale si è proceduto al conferimento degli incarichi di Direzione Generale;

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 ad oggetto:” Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”, con cui è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Ufficio per il “Controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli Enti e Organismi partecipati” che annovera tra le proprie competenze la gestione, tenuta ed aggiornamento del Registro Regionale del RUNTS in attuazione del d.lgs. n. 117/2017;

VISTO il Regolamento n. 1/22 disciplinante i controlli interni di regolarità amministrativa;

VISTO il regolamento regionale n. 4 del 11/10/2024 “Modifiche agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis, 24 ter e 26 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1”;

VISTO il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito “Codice del Terzo settore”;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020 ed in particolare:

- l’art. 31 “*La trasmigrazione dei dati dai registri delle Regioni e Province autonome*” che, al comma 10, dispone “Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, qualora l’Ufficio competente del RUNTS non si sia definitivamente pronunciato con un provvedimento espresso allo scadere dei termini procedurali, l’ente deve comunque essere iscritto nella corrispondente sezione delle Organizzazioni di Volontariato o delle Associazioni di Promozione Sociale, a seconda della tipologia di registro dal quale sono pervenuti al Runts i dati comunicati”;
- l’art. 20 “*La trasmissione di atti e la comunicazione di informazioni*” comma 1, secondo il quale, successivamente all’iscrizione, ciascun ETS è tenuto ad aggiornare le informazioni di cui all’art. 8, comma 6, e a depositare gli atti previsti nel Runts, tramite l’apertura di apposite istanze di variazione e di deposito bilanci;

RILEVATO che gli enti riportati nell’Allegato A alla presente determinazione dirigenziale sono stati iscritti tramite trasmigrazione per scadenza termini o con provvedimento nelle corrispondenti sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

RILEVATO che gli enti riportati nell’ Allegato B alla presente determinazione dirigenziale sono iscritti nelle corrispondenti sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore tramite trasmigrazione (per scadenza termini o con provvedimento) ovvero a seguito di istanza di nuova iscrizione;

PRESO ATTO che gli enti riportati nell’Allegato A, benché sollecitati, non hanno proceduto ad aggiornare le informazioni e a depositare gli atti nel Runts, secondo quanto previsto dagli artt. 8 comma 6 e 20 comma 1 del D.M. n. 106/2020, tramite l’apertura di apposite istanze di variazione;

PRESO ATTO, altresì, che gli enti riportati nell’Allegato B, benché sollecitati, non hanno depositato nei termini di legge e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, tramite l’apertura di apposite istanze di deposito bilanci, la documentazione inerente al bilancio, secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 1 lett. b) e comma 5 del D.M. n. 106/2020;

VISTO l’art. 20 comma 7 del D.M. 106/2020 che dispone che “In caso di inadempimento delle previsioni di cui ai commi precedenti, il competente Ufficio del RUNTS diffida l’ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 180 giorni e specificando che in caso di mancata ottemperanza l’Ufficio, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice, dovrà adottare un provvedimento di cancellazione dal RUNTS”;

CONSIDERATO pertanto di assegnare, ai sensi dell’art. 20 comma 7 del D.M. n. 106/2020, un ulteriore termine di 45 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione della presente determinazione

dirigenziale, che assume valore di notifica a tutti gli effetti di legge, entro il quale i suddetti enti devono procedere ad aggiornare le informazioni e a depositare gli atti nel Runts;

CONSIDERATO che, in caso di inadempimento delle suddette prescrizioni, nei modi e nei termini previsti, l'Ufficio Runts della Regione Basilicata adotterà ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 7 del D.M. 106/2020, un provvedimento di cancellazione dal Runts degli enti di cui agli Allegati elenchi A e B, secondo quanto disciplinato dall'art. 48 comma 4 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e dall'art. 23 comma 1 lett. e) del D.M. n. 106/2020;

PREAVVISATI gli Enti interessati dal presente provvedimento che:

1. ai sensi dell'articolo 25, comma 2 del decreto ministeriale n. 106/2020, gli amministratori degli enti cancellati dal RUNTS con provvedimento d'ufficio sono tenuti a trasmettere all'Ufficio RUNTS territorialmente competente la richiesta di parere sulla devoluzione, sulla base dell'atto della liquidazione o delle scritture contabili da cui risulti la consistenza del patrimonio residuo oggetto di liquidazione;
2. anche qualora l'Ente intendesse operare fuori dal RUNTS sarebbe, comunque, tenuto a devolvere il patrimonio, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto al Registro, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017 e dell'articolo 25, comma 1 del decreto ministeriale n. 106/2020;
3. nel caso di devoluzione del patrimonio residuo/incrementale effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del RUNTS, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 91, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017 e che, in tale eventualità, l'Ufficio regionale del RUNTS provvederà a segnalare tali comportamenti alle autorità competenti;
4. per effetto della cancellazione l'Ente perde, con decorrenza immediata, ogni beneficio conseguente alla pregressa iscrizione nel RUNTS, con particolare riferimento alla possibilità di sottoscrivere con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, le convenzioni disciplinate dall'articolo 56 del decreto legislativo n. 117/2017 o di partecipare a co-programmazioni o a co-progettazioni con le medesime amministrazioni pubbliche;
5. ove l'ente, cancellato dal Runts e che continui a operare al di fuori del Runts, sia dotato di personalità giuridica si riattiverà la sua iscrizione nel Registro delle persone giuridiche regionale o prefettizio. Le Autorità governative rispettivamente competenti procederanno alla verifica della sussistenza delle condizioni, anche patrimoniali, per la permanenza nel relativo Registro;
6. ove l'ente cancellato intendesse riproporre nuova iscrizione nel Runts dovrà preliminarmente aver completato il procedimento relativo alla devoluzione del patrimonio incrementale, riservandosi l'Ufficio – in mancanza – di respingere l'istanza;
7. chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, senza essere iscritto nel RUNTS, è punito con una sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 91, comma 3 del decreto legislativo n. 117/2017;

RITENUTO, per quanto innanzi, di assegnare all'Ente il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla notifica del presente provvedimento, per adempiere ai predetti obblighi di trasmissione della richiesta di parere sulla devoluzione;

DETERMINA

per quanto sopra esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto che gli enti riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, non hanno proceduto ad aggiornare le informazioni e a depositare gli atti nel Runts, secondo quanto previsto dagli artt. 8 comma 6 e 20 comma 1 del D.M. n. 106/2020, tramite l'apertura di apposite istanze di variazione;
- di prendere atto che gli enti riportati nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla data odierna non hanno depositato nei termini di legge e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, tramite l'apertura di apposite istanze di deposito bilanci, la documentazione inerente al bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 1 lett. b) e comma 5 del D.M. n. 106/2020;
- di assegnare, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del D.M. 106/2020, un ulteriore termine di 45 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, che assume valore di notifica a tutti gli effetti di legge, entro il quale i suddetti enti devono procedere ad aggiornare le informazioni e a depositare gli atti nel Runts;
- di stabilire che, in caso di inadempimento delle suddette prescrizioni, nei modi e nei termini indicati, l'Ufficio Runts della Regione Basilicata dovrà adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 7 del D.M. 106/2020, un provvedimento di cancellazione dal Runts degli enti di cui agli Allegati elenchi A e B, in conformità a quanto previsto dall'art. 48 comma 4 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i e dall'art. 23 comma 1 lett. e) del D.M. n. 106/2020;
- di preavvisare espressamente gli enti interessati dal presente provvedimento che:
 1. ai sensi dell'articolo 25, comma 2 del decreto ministeriale n. 106/2020, gli amministratori degli enti cancellati dal RUNTS con provvedimento d'ufficio sono tenuti a trasmettere all'Ufficio RUNTS territorialmente competente la richiesta di parere sulla devoluzione, sulla base dell'atto della liquidazione o delle scritture contabili da cui risulti la consistenza del patrimonio residuo oggetto di liquidazione;
 2. anche qualora l'Ente intendesse operare fuori dal RUNTS sarebbe, comunque, tenuto a devolvere il patrimonio, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto al Registro, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017 e dell'articolo 25, comma 1 del decreto ministeriale n. 106/2020;
 3. nel caso di devoluzione del patrimonio residuo/incrementale effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del RUNTS, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 91, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017 e che, in tale eventualità, l'Ufficio regionale del RUNTS provvederà a segnalare tali comportamenti alle autorità competenti;
 4. per effetto della cancellazione, l'Ente perde, con decorrenza immediata, ogni beneficio conseguente alla pregressa iscrizione nel RUNTS, con particolare riferimento alla possibilità di sottoscrivere con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, le convenzioni disciplinate dall'articolo 56 del decreto legislativo n. 117/2017 o di partecipare a co-programmazioni o a co-progettazioni con le medesime amministrazioni pubbliche;
 5. ove l'ente, cancellato dal Runts e che continui a operare al di fuori del Runts, sia dotato di personalità giuridica si riattiverà la sua iscrizione nel Registro delle persone

giuridiche regionale o prefettizio. Le Autorità governative rispettivamente competenti procederanno alla verifica della sussistenza delle condizioni, anche patrimoniali, per la permanenza nel relativo Registro;

6. ove l'ente cancellato intendesse riproporre nuova iscrizione nel Runts dovrà preliminarmente aver completato il procedimento relativo alla devoluzione del patrimonio incrementale, riservandosi l'Ufficio – in mancanza – di respingere l'istanza;
7. chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, senza essere iscritto nel RUNTS, è punito con una sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 91, comma 3 del decreto legislativo n. 117/2017;

- di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Burb e di darne corrispondente notizia nella sezione "Avvisi" del Sito Istituzionale della Regione Basilicata.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione.

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. **Giacomo Lanziano** _____

IL DIRIGENTE _____

Assunta Palamone _____

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore inadempienti all'obbligo di aggiornamento delle informazioni e di deposito degli atti, ex artt. 8 comma 6 e 20 comma 1 del D.M. 106/2020, e/o di deposito del bilancio ex art. 20 comma 1 lett. b) e comma 5 del D.M. n. 106/2020 - Diffida ad adempiere.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

Assunta Palamone

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>